



Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia
Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia

**Scuola di Formazione alla professione di dottore
commercialista**

Lunedì 4 aprile 2011

Natura, funzione e finalità della revisione contabile

Andrea Nasini (*)

Ricercatore Confermato in Economia Aziendale. Titolare del corso di Revisione Aziendale e di Sistemi Avanzati di Contabilità.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Introduzione storica all'Istituto della Revisione contabile: panorama internazionale

Regno Unito periodo 1400: costituzione di commissioni con funzioni di controllo sulle corporazioni;

Regno Unito periodo 1850:

- nascita della figura del revisore a seguito della comparsa delle prime società miste;
- anno 1862: Companies Act

● **Stati Uniti periodo fine 1800:**

● ***American Institute of Certified Public Accountant (A.I.C.P.A.): organismo indipendente titolato all'emanazione dei Principi Contabili US GAAP (Financial Accounting Standard Board) e dei Principi di Revisione US GAAS (Committee on Auditing Procedures).***


● **Stati Uniti periodo 1929:**

● **1933 Istituzione della *Security Exchange Commission (SEC)***



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Introduzione storica all'Istituto della Revisione contabile: la situazione in Italia

- **periodo 1910: comparsa delle prime società di revisione sul modello della società fiduciarie tedesche;**
- **1923 Istituto Fiduciario Italiano;**
- **Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti (R.R.U.C.);**
- **Obbligatorietà di verifica dei bilanci delle società cooperative (Costituzioni di commissioni prefettizie);**
- **1929 Malinverni.**

Natura, funzione e finalità della revisione contabile




Introduzione storica all'Istituto della Revisione contabile: la situazione in Italia

- **L'istituto della Revisione contabile trova il suo sviluppo in Italia attorno agli anni '50 a causa dell'ingresso nel mercato italiano di società di revisione internazionali.**
- **Dopo una fase iniziale di ritrosia da parte degli imprenditori ad aprire le “porte” dell'azienda a soggetti esterni, tra il '60 ed il 70' la professione inizia a manifestarsi di pubblico interesse .**
- **A partire dalla seconda metà degli anni '70 si iniziano ad affiancare alle società di revisione internazionale alcune società di diritto italiano.**
- **Anno 1975: emanazione del DPR 136.**




Le Fonti Normative

- **Fonti primarie:** è l'insieme delle norme che vanno a disciplinare l'attività di revisione in generale oltre a norme dedicate a specifiche attività;
- **Fonti secondarie:** si possono dividere in:
 - Disposizioni attuative del TUF: regolamenti di attuazione concernenti la disciplina di società emittenti e intermediari finanziari;
 - Delibere Consob: raccomandazioni nell'utilizzo dei Principi di Revisione redatti dal CNDC e CNR
- **Altre Fonti:** raccomandazioni Consob in relazione al comportamento che il revisore deve utilizzare in specifiche situazioni




Norme Primarie

- DPR 31 marzo 1975 n. 136: Attuazione della delega di cui all'art.2 lettera a), Legge 7 giugno 1974, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa;
- D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.88: Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
- Legge 13 maggio 1997, n.132 relativa alle norme in materia di revisori contabili
- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58: Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. (cd Legge Draghi)
- D.Lgs. 6/2003 e D.Lgs. 37/2004: riforma del diritto societario (cd Legge Vietti) e introduzione dell'attività di controllo contabile all'art. 2409 ter CC;
- Legge 28 dicembre 2005 n. 262: Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in recepimento della Direttiva Comunitaria CE 43/2006



DPR 31 marzo 1975 n. 136


- **norma attuativa della obbligatorietà del controllo contabile e della certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa;**
- **poteri di controllo esclusivamente contabile finalizzato alla salvaguardia del pubblico risparmio;**
- **poteri di controllo sulla legittimità degli atti compiuti dagli amministratori riservato al collegio sindacale;**
- **costituzione della Consob come organo di sorveglianza sulle società di revisione;**
- **Quasi interamente abrogato nel 1998 dal Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58. Rimane in vita solo l'art. 3 relativo all'incompatibilità.**



D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58

- **Rappresenta la Fonte normativa più importante fra quelle fino ad ora citate in relazione all'attività di revisione contabile riferita a bilanci di società che ricorrono o che intendono ricorrere al mercato dei capitali.**
- **Le principali modifiche rispetto al DPR 136/75 si possono così sintetizzare:**
 - **sostituzione del termine “relazione di certificazione” con “giudizi sul bilancio”;**
 - **art 156: giudizi**
 - **positivo;**
 - **con rilievi;**
 - **negativo (informativa alla Consob);**
 - **impossibilità di esprimere un giudizio (informativa alla Consob);**

Segue →



D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58

- **Le principali modifiche rispetto al DPR 136/75 si possono così sintetizzare:**
 - **art 158: pareri obbligatori nelle società quotate nel caso di proposte di aumento di capitale, fusione scissione;**
 - **art 161: obbligo di iscrizione ad un elenco speciale tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia;**
 - **art 162: vigilanza sulle società di revisione (Consob)**
 - **verifica dell'indipendenza e dell'idoneità tecnica della società di revisione iscritte all'albo speciale mediante:**
 - **richiesta periodica di dati ed informazioni;**
 - **eseguire ispezioni ed assumere informazioni dagli amministratori dai sindaci e dal management;**
 - **raccomandare principi e criteri per lo svolgimento dell'attività di revisione;**
 - **art 163: provvedimenti della Consob per gravi irregolarità nello svolgimento della revisione contabile (diffida , divieto di nuovi incarichi e cancellazione)**



D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58

Art. 149 Doveri del Collegio sindacale

- **1. Il collegio sindacale vigila:**
 - sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
 - b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.
- **2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. L'articolo 2405, secondo comma, del codice civile si applica anche in caso di assenza da due riunioni del comitato esecutivo.**
- **3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.**
- **4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.**



D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58

Art. 155 Attività di revisione contabile

- 1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica:
 - a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.
- 2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.
- 3. La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondi i criteri e le modalità stabiliti dalla CONSOB con regolamento. Si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile.



D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58

Art. 156 Giudizi sul bilancio

- 1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
- 2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
- 3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.
- 4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la CONSOB.
- 5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.



Art. 159 Conferimento e revoca dell'incarico


- 1. L'assemblea conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161, previo parere del collegio sindacale. Essa determina il corrispettivo spettante alla società di revisione.**
- 2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere del collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione.**
- 4. L'incarico dura tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte.**
- 5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB.**
- 6. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non è deliberato; in tal caso la CONSOB determina anche il corrispettivo.**
- 7. In caso di revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quanto non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.**



D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58

Art. 161 (Albo speciale delle società di revisione)

- 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.**
- 2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.**
- 3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.**
- 4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile.**




Decreto Legislativo 6 febbraio 2003, n. 6 - Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37

§4. Del controllo contabile. Art 2409-bis (Controllo contabile)

Il controllo contabile sulla società e' esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.



Decreto Legislativo 6 febbraio 2003, n. 6 - Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37

§4. Del controllo contabile. Art 2409-ter (Funzioni di controllo contabile).

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

- a) **verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;**
- b) **verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;**
- c) **esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.**
- d)



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39



Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.


- **in vigore dal 07/04/2010 reca la nuova disciplina della revisione legale dei conti. Il provvedimento, è intervenuto sulla disciplina della revisione contabile nel rispetto dell'obiettivo, posto dal legislatore comunitario, di operare una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti;**
- **A tal fine, il legislatore nazionale ha riscritto le regole in tema di revisione, riorganizzandole in modo organico e imponendo l'osservanza di norme specifiche in tema di indipendenza, deontologia, formazione e controllo della qualità. Non tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2010 hanno efficacia immediata: molte di esse rinviano a specifici regolamenti attuativi, da emanarsi prevalentemente a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;**

Natura, funzione e finalità della revisione contabile



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Principali elementi innovativi del decreto sono rappresentati da:

- **introduzione del termine “revisione legale dei conti” in sostituzione delle molteplici dizioni quali, revisione legale, revisione, controllo legale dei conti, controllo contabile etc;**
- **l’adozione obbligatoria degli Isa (International Standards of Auditing) «clarified», elaborati dall’Ifac (International Federation of Accountants) poiché adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/Ce”. Il MEF sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi, tenuto conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.**
- **l’abilitazione all’esercizio della revisione legale (Art. 2) e’ riservato ai soggetti (persone fisiche (PF) o società (PG)) iscritti nel Registro in virtù di:**
 - **possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob (PF) o i cui componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione siano in possesso dei medesimi requisiti (PG);**



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39



Principali elementi innovativi del decreto sono rappresentati da:

- possesso di tirocinio, ai sensi dell'articolo 3 (almeno triennale);**
- possesso di idoneità professionale di cui all'articolo 4 avendo sostenuto positivamente apposito esame (PF) o persone fisiche responsabili della revisione legale iscritte al Registro (PG);**
- abilitazione all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea; a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento.**



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista


Andrea Nasini

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39



Principali elementi innovativi del decreto sono rappresentati da:

- **obbligo di formazione continua degli iscritti nel Registro mediante programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Tale formazione viene svolta presso società o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;**
- **obbligo da parte dei soggetti iscritti nel Registro di comunicare al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi di revisione legale assunti. Le società di revisione legale comunicano altresì, per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento. I soggetti che non hanno assunto incarichi o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione.**



decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Principali elementi innovativi del decreto sono rappresentati da:

- **Obbligo di Indipendenza e obiettività (art. 10) fra il revisore legale che effettua il lavoro e la società assoggettata a revisione; divieto per il revisore di coinvolgimento nel processo decisionale della società revisionata. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa. Sono esempi di dipendenza l'autoriesame, l'interesse personale, l'esercizio del patrocinio legale, la familiarità, la fiducia eccessiva o l'intimidazione. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore questi non effettua la revisione legale. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza; tali procedure sono documentate nelle carte di lavoro in modo da poter essere assoggettate a sistemi di controllo della qualità.**



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Principali elementi innovativi del decreto sono rappresentati da:

- **l'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo ed ha la durata di tre esercizi ad eccezione di quelli relativi a Enti di interesse pubblico (art. 17 società italiane quotate su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione, le banche e gli altri intermediari finanziari, le imprese di assicurazione etc) che hanno durata di 7 anni se affidati a revisore (PF) o 9 anni se l'incarico è conferito a società di revisione;**
- **Gli iscritti nel Registro soggetti a un controllo della qualità effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio. Tale controllo include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza.**
- **Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione può applicare al revisore una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro, sospendere il revisore dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, revocare uno o più incarichi di revisione legale, vietare al revisore di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni, cancellare dal Registro il revisore legale.**

Natura, funzione e finalità della revisione contabile



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista


Andrea Nasini

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39



Principali elementi innovativi del decreto sono rappresentati da:

- i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.



decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39


Principali elementi innovativi del decreto sono rappresentati da:

- I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilità'. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilità'.
- I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.
- Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.
- Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Principali orientamenti Consob in materia di Revisione

Conferimento e revoca dell'incarico di revisione (Conn. DAC/RM/96003556 del 18/04/96)

Criteri generali per la determinazione dei corrispettivi spettanti alla società di revisione per lo svolgimento di incarichi di revisione e certificazione. Definizione dello schema di proposta:

§ 1: Oggetto (documento, durata e riferimenti normativi);

§ 2: Natura dell'incarico (PPRR utilizzati, responsabilità degli amministratori per la redazione del bilancio, responsabilità dei revisori per il giudizio rilasciato)

§ 3: Modalità di svolgimento dell'incarico (modalità di esecuzione, tempistica; per le partecipate la società incaricata, durata, estensione del lavoro).

§ 4: Personale impiegato, tempi e corrispettivi.

§5: Aggiornamento del compenso spettante al revisore;

§6: Situazione di incompatibilità;

§7: Relazione di certificazione;

§8: Lettera di suggerimenti;

§ 9: Corrispettivi relativi alla revisione delle partecipate.

Natura, funzione e finalità della revisione contabile



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Principali orientamenti Consob in materia di Revisione

Controlli societari Comunicazione n. DEM/3021574 del 04/04/03

**Modifiche alla scheda dei controlli sui bilanci delle società italiane quotate in Italia.
Richiesta ex art. 162, c.2. Let a) DLgs 58/98**

- 1. Considerazioni sulle operazioni di maggior rilievo intervenute nell'esercizio;**
- 2. Indicazione dell'eventuale esistenza di operazioni atipiche o inusuali, comprese quelle infragruppo o quelle con parti correlate;**
- 3. Valutazioni sulle informazioni rese, nella relazione sulla gestione, in ordine a operazioni atipiche o inusuali, comprese quelle infragruppo o quelle con parti correlate;**
- 4. Osservazioni su proposte, rilievi e richiami di informativa contenute sulla relazioni della società di revisione;**
- 5. Indicazione di eventuali denunce ex art. 2408;**
- 6. Indicazione di eventuali presentazioni di esposti.**

Segue 

Natura, funzione e finalità della revisione contabile



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Principali orientamenti Consob in materia di Revisione

7. **Indicazione dell'eventuale conferimento alla società di revisione di ulteriori incarichi e corrispettivi;**
8. **Indicazione dell'esistenza di pareri rilasciati per legge;**
9. **Indicazioni della frequenza e del numero delle riunioni di cda, comitato esecutivo e collegio sindacale;**
10. **Osservazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;**
11. **Osservazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa;**
12. **Osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;**
13. **Osservazioni sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;**
14. **Osservazioni sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate;**
15. **Osservazioni sugli eventuali aspetti rilevanti emersi nel corso delle riunioni con i revisori;;**
16. **Valutazioni conclusive in ordine all'attività di vigilanza svolta nonché in ordine alle eventuali omissioni, fatti censurabili o irregolarità rilevate nel corso della stessa.**

Natura, funzione e finalità della revisione contabile



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Principali orientamenti Consob in materia di Revisione

Raccomandazione dei Principi di Revisione

Delibera n. 9082 del 21/02/95

Raccomandazione alle società di revisione iscritte all'Albo Speciale di adottare il Principio di Revisione sulla continuità aziendale emanato dal CNDC e CNR.

Comunicazione n. DAC/99088450 del 01/12/99

Modalità di redazione della Relazione della Società di Revisione

- 1. Titolo;**
- 2. Destinatari;**
- 3. Identificazione del bilancio oggetto di revisione contabile;**
- 4. Natura e portata della revisione: riferimento ai principi e descrizione del lavoro;**
- 5. Espressione del giudizio professionale;**
- 6. Data e luogo di emissione;**
- 7. Firma del responsabile.**

Natura, funzione e finalità della revisione contabile



Oggetto della Revisione

E' rappresentato da analisi e verifiche, mediante statuite tecniche e procedure, del bilancio di esercizio finalizzate alla formulazione di un “giudizio professionale sullo stesso”;

La revisione contabile comprende, pertanto, la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.




Finalità della Revisione contabile

In generale l'attività di revisione contabile è volta alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio aziendale e alla tutela delle minoranze azionarie in società ad azionariato diffuso;

Fornisce valore aggiunto alla Società assoggettata a revisione contabile evidenziando eventuali carenze;

Fornisce un elemento di garanzia, in termini di maggiore affidabilità del bilancio, per gli stakeholders.



Principi di revisione

Emessi dalla Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione composta da membri del CNDC e CNRPC

La prima edizione (1978) era divisa in due parti:

- **Parte generale: norme tecniche generali di svolgimento della revisione contabile;**
- **parte specifica: statuite procedure di revisione per le singole aree di bilancio.**

A partire dal 2002 è stato modificato l'intero corpo dei principi di revisione uniformandoli agli standard internazionali.



Principi di revisione

Si occupano di disciplinare l'attività del revisore contabile affrontando tematiche specifiche della revisione quali, ad esempio, il sistema di controllo interno, il rischio e la significatività, la revisione di una società minore, le procedure di revisione, la continuità aziendale, il rischio di frodi, le attestazioni della direzione etc.

Tuttavia, in linea con gli ISA (International Standard on Auditing) non si occupano di definire statuite procedure di revisione in relazione ad una singola area di bilancio.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista



Andrea Nasini

Principi di revisione

<p>Documento 100 - 2004 Principi sull'indipendenza del revisore. Periodo di applicazione: dal 5 ottobre 2005. Delibera Consob: n. 15185 del 5 ottobre 2005.</p>	<p>Documento 200 - 2002. Aggiornato 2006 Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.</p>	<p>Documento 220 - 2002 Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>
<p>Documento 230 - 2002 La documentazione del lavoro. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002. Documento rivisto nel settembre 2007.</p>	<p>Documento n. 240 - 2006 La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.</p>	<p>Documento 250 - 2002 Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>
<p>Documento 260 - 2003 Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2003. Delibera Consob: n. 14352 del 17 dicembre 2003.</p>	<p>Documento 300 - 2002. Aggiornato 2006 La pianificazione della revisione contabile del bilancio. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.</p>	<p>Documento 315 - 2006 La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.</p>
<p>Documento 320 - 2002 Il concetto di significatività nella revisione. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>	<p>Documento 330 - 2006 Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.</p>	<p>Documento 402 - 2002 Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>
<p>Documento 500 - 2002. Aggiornato 2006 Gli elementi probativi della revisione. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.</p>	<p>Documento 501 - 2002 Gli elementi probativi. Considerazioni addizionali per casi specifici. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>	<p>Documento 505 - 2002 Le conferme esterne. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>
<p>Documento 510 - 2002 La verifica dei saldi d'apertura a seguito dell'assunzione di un nuovo incarico. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>	<p>Documento 520 - 2002. Aggiornato 2006 Le procedure di analisi comparativa. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2006. Delibera Consob: n. 15665 del 6 dicembre 2006.</p>	<p>Documento 530 - 2002 Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>
<p>Documento 540 - 2002 La revisione delle stime contabili. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>	<p>Documento 545 - 2007 La revisione delle valutazioni al fair value e della relativa informativa.</p>	<p>Documento 550 - 2002 Le parti correlate. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>
<p>Documento 560 - 2002 Eventi successivi. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>	<p>Documento 570 - 2002 Continuità aziendale. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2007. Delibera Consob: n. 16231 del 21 novembre 2007.</p>	<p>Documento 580 - 2002 Le attestazioni della direzione. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>
<p>Documento 600 - 2003 L'utilizzo del lavoro di altri revisori. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2003. Delibera Consob: n. 14186 del 30 luglio 2003.</p>	<p>Documento 610 - 2002 L'utilizzo del lavoro di revisione interna. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>	<p>Documento 620 - 2002 L'utilizzo del lavoro dell'esperto. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2002. Delibera Consob: n. 13809 del 30 ottobre 2002.</p>
<p>Documento 1005 - 2004 Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori.</p>	<p>Documento 1006 - 2004 Principio sulla revisione dei bilanci delle banche. Periodo di applicazione: 31 dicembre 2004. Delibera Consob: n. 14768 del 4 novembre 2004.</p>	<p>Principio di revisione 1 (CNDCEC PR 001) - 2009 Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Delibera Consob: n. 16801 del 24 febbraio 2009.</p>
<p>Principio di revisione 2 (CNDCEC PR 002) - 2009 Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 ter del Codice civile.</p>		

Natura, funzione e finalità della revisione contabile




Fasi della revisione

Attività precedente all'incarico

- l'obiettivo è l'ottenimento dell'incarico;
- il documento prodotto è la proposta di revisione.
- Casi in cui emettere una proposta.

Audit Strategy:

- l'obiettivo è la definizione delle linee guida del lavoro;
- il documento prodotto è l'Audit Strategy Memorandum.




Fasi della revisione

Audit Planning:

- l'obiettivo è la pianificazione dettagliata del lavoro sulla base dell'Audit Strategy;
- il documento prodotto è l'Audit Planning Memorandum.

Ottenimento di evidenze di revisione nella fase interinale, nella partecipazione all'inventario fisico e nella fase finale:

- l'obiettivo è la valutazione del controllo interno, l'esistenza delle attività aziendali e la verifica delle poste di bilancio.
- il documento prodotto sono le carte di lavoro.



Fasi della revisione

Valutazione dei risultati:

- l'obiettivo è valutare le evidenze di revisione ottenute.

Completamento del lavoro:

- l'obiettivo è la valutazione delle differenze di revisione, l'emissione della relazione al bilancio e della lettera alla direzione.

- i documenti prodotti sono: carta degli aggiustamenti, la relazione e la management letter.

Debriefing: analisi del lavoro svolto e pre-pianificazione di quello dell'anno successivo.



Transazioni di bilancio

Transazioni routinarie (Routine Transaction);


- elevata frequenza;
- oggettivamente misurabili;
- processabili automaticamente.

Transazioni non routinarie (Non Routine Transaction);

- frequenza sporadica;
- richiesta di elevato giudizio professionale.


Stime di bilancio (Accounting Estimates)

- elevato intervento soggettivo



Approccio di revisione

- **Basato sull'affidabilità del sistema di controllo interno (System Based Approach);**
- **premessa: affidabilità del sistema di controllo interno;**
- **applicabile alle Routine Transaction;**
- **applicabile a Completezza Esistenza ed Accuratezza;**
- **analisi campionaria.**



Approccio di revisione

- **Basato sull'analisi documentale completa (Substantive Audit Approach);**
- **applicabile alle Non Routine Transactione a alle Accounting Estimates;**
- **più efficiente sulle aree di bilancio dove il rischio di revisione è più elevato;**
- **applicato anche alle RT qualora il sistema di controllo non sia stato giudicato affidabile.**




Andrea Nasini


Rischio di revisione

- **Rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto.**
- **Per limitare tale rischio occorre:**
 - valutare il rischio che il bilancio contenga un errore significativo (risk of significant misstatement);
 - determinare la natura, il timing e l'estensione delle procedure sui saldi di bilancio (detection risk).



Andrea Nasini
Rischio di revisione





Rischio intrinseco (Inherent Risk)

- è il rischio che vi sia un errore significativo nelle attestazioni contenute nel bilancio, indipendentemente dall'efficacia dei controlli interni;
- il revisore deve studiare gli elementi caratteristici dell'impresa cliente che possono influire sulla probabilità di errori significativi. Il revisore concluderà, dunque, che il rischio inerente è alto se, ignorando la presenza e l'efficacia di quei meccanismi sopra ricordati, valuta che la probabilità di errore possa essere elevata.



Andrea Nasini
Rischio di revisione


Rischio intrinseco. Può dipendere da

a) Fattori generici:

- professionalità management;
- turnover management;
- raggiungimento obiettivi;
- operazioni con parti correlate.

b) Fattori specifici:

- problematicità storiche del cliente;
- soggettività nella determinazione dei dati;
- adeguatezza del sistema informativo;



Andrea Nasini
Rischio di revisione

Rischio di controllo (Control risk)

E' il rischio che vi sia un errore significativo nelle attestazioni contenute nel bilancio, in quanto il sistema di controllo interno non lo ha individuato o non lo ha corretto tempestivamente

La sua valutazione dipende esclusivamente dal nostro giudizio professionale;

Limiti del sistema di controllo interno:

- analisi aziendale costi / benefici;
- focalizzazione su operazioni ordinarie;
- errori umani o management override.



Rischio di revisione


Rischio di individuazione (Detection risk)

- è il rischio legato al fatto che le procedure applicate per le verifiche non riescano ad individuare errori significativi;
- rappresenta l'unica variabile controllabile.
- Più alto è il rischio di errore maggiori dovranno essere le evidenze di revisione e, quindi, maggiori le procedure da eseguire per minimizzare il rischio complessivo.



La significatività

- Il principio di revisione n. 320, Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile, chiarisce che gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
- In fase di definizione della strategia generale di revisione, il revisore deve determinare la significatività per il bilancio nel suo complesso. Qualora, nelle specifiche circostanze dell'impresa, sussistano una o più particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa per le quali ci si possa ragionevolmente attendere che errori di importo inferiore alla significatività considerata per il bilancio nel suo complesso possano influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio, il revisore deve anche stabilire il livello o i livelli di significatività da applicare a tali particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa (Rif.: Parr. A 2-A11).



La significatività

- **Nel determinare il livello di significatività il revisore deve tenere conto:**
 - Entità dell'errore: La definizione di un livello di significatività in termini quantitativi equivale a individuare un valore monetario la cui incidenza sugli elementi chiave del bilancio – quali, ad esempio il patrimonio netto o il risultato d'esercizio – supera la “soglia di indifferenza”;
 - Natura dell'errore: È probabile che per alcuni destinatari certi tipi di errori siano più importanti di altri, anche a parità di importo. Ad esempio, gli importi che implicano l'esistenza di una frode sono, in genere, ritenuti più importanti degli errori involontari di pari importo, in quanto la frode si riflette sull'onestà dell'imprenditore o dei manager.
 - Bisogni informativi dei destinatari: ad esempio, nel caso di un'acquisizione di un intero pacchetto azionario di una società, il revisore potrebbe definire un limite di materialità più basso rispetto a un differente contesto in cui si trovasse a effettuare la revisione del medesimo bilancio.




La significatività

Determinazione del livello di significatività complessiva

Il livello di significatività totale può essere determinato mediante l'applicazione di differenti sistemi quali:

- **metodi empirici: il calcolo della significatività, a livello di bilancio viene eseguito mediante l'applicazione di una percentuale a una voce del bilancio stesso (ad es il 5-10% del risultato netto ante imposte, lo 0,5-1% del totale attivo, l'1-5% del patrimonio netto, l'1-5% dei ricavi di vendita etc);**
- **metodi che tengono conto della dimensione dell'impresa: uno o più parametri, utilizzati nel metodo precedente sono ponderati tenendo conto della dimensione dell'impresa (diverse fasce % per differenti valori di risultato, totale attivo, PN etc);**
- **metodi medi: uso congiunto di più parametri empirici con definizione di livelli minimi e massimi per poi scegliere i valori medi (per ponderare eventuali andamenti anomali);**
- **metodo della formula matematica o dei parametri di precisione: fa uso di un'equazione elaborata mediante un'analisi statistica con utilizzo di interpolazione lineare**



La significatività

Allocazione della significatività complessiva sulle singole poste di bilancio


Il livello di significatività totale preliminarmente determinata viene allocato alle diverse poste di bilancio al fine di pianificare la tipologia e l'estensione delle procedure di revisione per il singolo saldo di bilancio o ciclo di operazioni.

Maggiore è l'importo del conto maggiore è la significatività globale che può essere attribuita a quel conto.

Se un revisore si aspetta pochi errori, o nessuno, in una voce di bilancio, potrà allocare sulla stessa una significatività maggiore sicché la portata della revisione per quel conto o classe di valori può essere ridotta.

Infine occorre rilevare il trade off tra significatività e procedure di revisione da eseguire: tanto minore è la significatività quanto maggiore è il lavoro che il revisore deve svolgere; tanto è maggiore la significatività quanto minore è il lavoro che deve svolgere.

Natura, funzione e finalità della revisione contabile



Audit Strategy

- **Fissa i criteri generali e le linee guida del lavoro su un asse temporale di lungo periodo (generalmente triennale);**
- **Viene elaborata dal partner responsabile del lavoro;**
- **Si concretizza con la redazione del documento di strategia (Audit Strategy Memorandum);**




Audit Strategy

Contenuto dell'attività di strategia

1) Comprensione del business e dei rischi connessi (PR n. 310):

Il revisore nel corso del proprio lavoro deve acquisire una conoscenza della società sufficiente per identificare e comprendere gli eventi, le operazioni e le prassi che a suo giudizio possono avere un effetto significativo sul bilancio, sulle procedure di revisione o sulla relazione finale.


- mercato;
- fattori di forza e di debolezza;
- competitors;
- posizionamento del prodotto.



Audit Strategy


- **2) Individuazione degli obiettivi critici;**

- **3) Determinazione della necessità di ricorso a specialisti (PR n. 620):**
 - Esperti IT (Information technology);
 - Valutazione di particolari attività di bilancio;
 - Tax Audit section;
 - Valutazione preliminare dell'esperto sia professionale che di indipendenza.



Audit Planning

- **Fase imprescindibile del processo di revisione durante la quale il revisore ha l'obiettivo di identificare le aree su cui ci si dovrà maggiormente focalizzare nello svolgimento delle procedure.**
- **Può essere vista come un processo, all'interno del processo di revisione, che:**
 - prende avvio dalla definizione della strategia generale di revisione (Isa 300, Pianificazione della revisione contabile del bilancio), con l'identificazione della portata del lavoro in funzione delle caratteristiche dell'incarico, la tempistica che dovrebbe consentire lo svolgimento ordinato delle procedure e il rispetto delle scadenze, e la direzione della revisione che dipenderà dalla complessità dell'incarico;
 - prosegue con l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, seguendo le regole definite (ISAn. 315, L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera);



Audit Planning

- una volta identificati e valutati i rischi di errori, (Isa 330, Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati), il revisore deve definire delle risposte appropriate che consentano la raccolta di elementi probativi adeguati, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Al fine di effettuare una pianificazione adeguata, il revisore deve inoltre determinare il livello di significatività applicabile al bilancio oggetto di revisione, seguendo le regole definite nel principio di revisione n. 320, Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.

Durante la fase di pianificazione e poi nello svolgimento del lavoro il revisore deve costantemente tenere presente che l'obiettivo della revisione contabile non è di pervenire a una certezza assoluta che il bilancio assoggettato a revisione sia privo di errori, bensì di giungere a una “ragionevole sicurezza”, che rappresenta un livello di sicurezza elevato, che il bilancio sia privo di errori significativi.



Andrea Nasini

Sistema di controllo interno

E' rappresentato dalle linee di azione e dalle procedure adottate dalla Direzione, dai dirigenti e da altri operatori della struttura aziendale, al fine di fornire una ragionevole sicurezza circa la realizzazione dei seguenti obiettivi:


- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- Attendibilità delle informazioni di bilancio;
- Conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

La sua affidabilità viene testata attraverso i cd test di conformità

Limiti

- esistenza di stime soggettive;
- possibilità che il sistema non sia “perfetto”;
- la capacità del management di sfuggire al controllo interno (management override);
- la possibilità che esistano collusioni fra due o più persone

Natura, funzione e finalità della revisione contabile



Audit Planning

Contenuto - Aspetti tecnici

Client's Risk Assessment;

- . verifica dell'esistenza di obiettivi;
- . valutazione dei rischi individuati dal management
- . analisi delle azioni di fronteggiamento;

Control Environment;

- integrità morale del management;
- filosofia di conduzione aziendale;
- struttura organizzativa;
- politica di gestione delle risorse umane;



Andrea Nasini

Audit Planning

Information and Communication;


- analisi del sistema informativo;
- analisi dei flussi in entrata ed uscita;
- verifica della tempestività delle comunicazioni;

Controllo Direzionale;

- verifica dell'esistenza della reportistica alla direzione;
- verifica della rispondenza con i dati contabili;

Controlli generali IT ;

- verifica di adeguata separazione delle funzioni;
- limitazione di accesso logico (password);
- piano di manutenzione;
- piano di prevenzione disastri e calamità;
- limitazione di accesso fisico all'area EDP;



Audit Planning

Revisione interna (Internal Audit) (PR n. 610);

Attività di verifica effettuata all'interno di una società, al servizio della società stessa.

Essa è separata dal sistema di controllo interno ed ha il compito di verificarne l'affidabilità.

- indipendenza limitata;
- valutazione preliminare:
 1. status organizzativo;
 2. obiettivo della funzione;
 3. competenza tecnica;
 4. diligenza professionale.

Aspetti logistici e amministrativi

- individuazione del team di revisione;
- predisposizione del budget delle ore;
- coordinamento del lavoro con il cliente;
- rapporti con altri revisori ed altri uffici.



La preparazione dell'Audit Program

Finalità dell'Audit Program

- **identificare le procedure di revisione da eseguire (natura, estensione e timing);**
- **facilitare la delega, la supervisione ed il controllo;**
- **assicurare che tutte le procedure pianificate vengano eseguite.**